



Comune di Montevicchia
Provincia di Lecco

**Regolamento in materia di interventi,
servizi e prestazioni di welfare e
criteri di compartecipazione degli utenti al
costo dei servizi**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2024;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di erogazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di welfare assicurati dal Comune e ne definisce i criteri di compartecipazione al costo.
2. Per interventi, servizi e prestazioni di welfare si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
4. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
5. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio e compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.
6. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le tariffe applicate in relazione all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondenti alle previsioni di Bilancio.
7. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.
8. Il presente regolamento si applica ai servizi sociali ed educativi del territorio comunale, sia gestiti in forma singola, sia in forma associata tramite convenzione tra Comuni e/o tramite conferimento all'Azienda, quale ente strumentale del territorio e riepilogati all'Allegato A.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 3 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali. Il Comune, di concerto con gli Ambiti distrettuali, riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociale e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità, oppure in risposta ai bisogni di conciliazione lavoro-famiglia.
2. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²
 - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario³, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti al Comune di residenza o ente titolare nel frattempo individuato. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
3. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
4. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune ove possibile attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, dandone notizia tempestiva agli enti competenti, individuati secondo la normativa vigente, e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e dei relativi oneri assistenziali, il rimborso degli oneri sostenuti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Articolo 4 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero per disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero ancora in emergenza per pronto intervento assistenziale. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini, ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge n. 241/1990. Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, ove ricorrano i presupposti di legge, si intende prodotta anche mediante autocertificazione. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. Nel caso in cui il cittadino presenti una documentazione incompleta o carente degli elementi previsti, non si dà seguito all'istanza, salvo integrazione da parte del cittadino a seguito di richiesta dei servizi sociali competenti, secondo le modalità disposte negli articoli seguenti del presente regolamento.

5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

6. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, graduata rispetto al bisogno e formulata tenendo conto della presenza dei seguenti indicatori di fragilità:

- a) Rischio sociale elevato;
- b) Assenza di rete familiare ed amicale;
- c) Famiglie monogenitoriali;
- d) Situazione di effettiva precarietà economica;
- e) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- f) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

7. Precede il nucleo con il maggior grado di bisogno, definito in base al maggior numero di indicatori che presenta. In caso di nuclei con pari indicatori di fragilità, viene applicato l'ordine cronologico della domanda.

8. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, riporta altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

9. L'intervento o il servizio potrà essere comunque attivato, in deroga alla graduatoria, nei casi di situazioni ritenute indifferibili ed urgenti, con provvedimento motivato da parte del Responsabile del Servizio Sociale, a seguito di relazione dell'assistente sociale.

TITOLO II – DICHIARAZIONI ISEE

Articolo 5 – Ambito di applicazione dell'ISEE

1. Ai fini del presente regolamento si applicano:
 - l'isee sociosanitario per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
 - l'isee sociosanitario residenziale per le prestazioni residenziali come i ricoveri presso Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali;
 - l'ISEE minorenni/ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
 - l'isee ordinario per tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.
2. È facoltà dei beneficiari richiedere l'isee corrente qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 9 del DPCM 159/2013.

Articolo 6 – Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Le agevolazioni restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova DSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
4. Sino a quella data sono mantenute inalterate le agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova DSU entro il 28 febbraio comporta la decadenza dall'agevolazione e/o beneficio economico.
5. Le DSU che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico, personale e familiare.

Articolo 7 – Assenza o incompletezza della DSU

1. Nel caso in cui il cittadino non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista.
2. Nel caso di variazione del nucleo familiare o qualora mutino le condizioni economiche, il cittadino ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la dichiarazione e di darne comunicazione al servizio sociale, pena la decadenza dell'agevolazione/beneficio economico e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della DSU richiesta.

Articolo 8⁴ – ISEE Corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Gli effetti delle attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi.
3. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno, ai fini della rideterminazione delle agevolazioni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 9 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica affettiva

1. Il D.P.C.M. n.159/2013 prevede che la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali accerti:

- lo stato di abbandono del coniuge non convivente (art.3, comma 3, lettera e, del DPCM n. 159/2013);
- l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lettera b, punto 2, del DPCM n. 159/2013);
- l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art.7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/2013).

a) Abbandono del coniuge

1. L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando "sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali" i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.

2. Il coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale "*Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:*

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

⁴ . Qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.C.M 159/2013, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.”;

- ✓ Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
 - ✓ Copia di segnalazione di irreperibilità all’Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell’art. 11, lettera c) del D.P.R. 223/1989.
3. A seguito di istruttoria e previa relazione dell’Assistente Sociale di riferimento, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune certifica l’eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
4. In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Responsabile dei Servizi sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni, l’impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

b) Estraneità affettiva

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, *“l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza”*.
2. La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
3. Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di “estraneità”, dovrà presentare idonea istanza al Responsabile dei Servizi sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di “estraneità” nei confronti del/dei genitore/i. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale;
 - ✓ Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
 - ✓ Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
 - ✓ Altra documentazione probatoria.
4. Il Responsabile dei Servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza:
- ✓ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - ✓ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

✓ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

5. Il Responsabile dei Servizi sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Articolo 10 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio Servizi Sociali, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁵ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

3. Nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati viene altresì applicata la sanzione, pari al 10% della somma indebitamente percepita. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

⁵ V. l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

TITOLO III – INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 11 – Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a rimuovere le cause che determinano grave disagio economico, sociale e rischio di emarginazione.
2. Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, propri e del proprio nucleo familiare, condurre un'esistenza dignitosa, nonché favorire, laddove possibile, la permanenza dell'interessato nel proprio ambiente familiare e sociale.
3. I destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico, previa valutazione dell'assistente sociale e provvedimento motivato da parte del Responsabile del Servizio Sociale.
4. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto individualizzato e dalla sua sottoscrizione dalle parti.
5. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata dalla Giunta comunale.
6. Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto assoluto per i soggetti richiedenti, in quanto hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare o della capacità del soggetto e della sua famiglia a produrre un reddito sufficiente al proprio mantenimento.
7. L'adozione del provvedimento finale (determinazione di assegnazione dell'intervento di sostegno economico) è di competenza del Responsabile del Servizio Sociale.

Articolo 12 - Disposizioni comuni in tema di interventi economici

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁶ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo⁷, così come disciplinato dalla L.R. 3/2008 e ss.mm.ii.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁸
 - b) dalla normativa regionale in materia;

⁶ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.

⁷ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

⁸ All'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Nei casi di urgenza socio-sanitaria risultanti da una relazione dell'Assistente Sociale l'ente potrà attivare l'assegnazione immediata dell'intervento economico di partecipazione contributiva. Entro 60 giorni dall'attivazione della contribuzione in deroga l'utente è tenuto a consegnare la documentazione necessaria per stipulare il progetto individualizzato. Se dalla presentazione dei documenti richiesti per quella tipologia di intervento economico venga evidenziata una situazione economica dell'interessato superiore rispetto ai criteri stabiliti dal presente regolamento, si procede al recupero delle somme non dovute e/o erogate in eccesso. Qualora entro 60 giorni l'utente non provveda alla consegna dei documenti necessari decade dal beneficio economico/agevolazione e sarà tenuto alla totale restituzione delle somme indebitamente percepite.
4. L'ammontare della compartecipazione viene indicato nel progetto individualizzato che viene sottoscritto dalle parti: utente/familiari/delegato, servizio sociale comunale, ente gestore. In caso di servizi a domanda individuale che non comportino la definizione di un progetto, l'ammontare della compartecipazione viene comunicata al cittadino al momento della conferma dell'ammissione al servizio.
5. Ove resti inadempito l'obbligo di cui al comma 3, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione Comunale può attivare tutti gli strumenti agibili ai sensi di legge al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
6. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli. Nel caso in cui sia necessario assicurare taluna prestazione è possibile, inoltre, valutare una riduzione delle ore di servizio settimanali e/o complessive previste.

Articolo 13 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Nel rispetto della normativa vigente, la Giunta Comunale provvede a determinare:
- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una tariffa di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa massima e la tariffa minima di compartecipazione alla spesa.
2. Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, di norma si utilizza la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utente} = \frac{(ISEE \text{ utenza} - ISEE \text{ iniziale})}{(ISEE \text{ finale} - ISEE \text{ iniziale})} \times (Tariffa \text{ massima} - Tariffa \text{ minima}) + Tariffa \text{ minima}$$

3. Ai fini della suindicata formula, si intende per:
- *compartecipazione utente*: quota parte del costo del servizio a carico dell'utenza;

- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni⁹;
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *tariffa minima di compartecipazione alla spesa*: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
- *tariffa massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.

4. Nel caso in cui si ravveda l'opportunità, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente e al tempo stesso si voglia garantire un sistema il più possibile equo di compartecipazione al costo a carico degli utenti, la Giunta Comunale può adottare, in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 1-2, la metodologia a fasce/scaglioni oppure in casi particolari un sistema misto. In tal caso la Giunta Comunale avrà cura di avvicinarsi il più possibile al sistema di calcolo di progressione lineare o comunque garantire una progressione nel sistema di tariffazione (per esempio prevedendo un numero congruo di fasce/scaglioni).

5. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre alla Giunta Comunale l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

7. il sistema di compartecipazione al costo dei servizi e le relative tariffe sono pubblicate sul sito dell'ente e comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

8. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

9. Nel caso in cui la prestazione venga erogata a favore di un utente non residente ma domiciliato, il Comune provvederà ad applicare il costo totale della prestazione, senza agevolazione alcuna.

⁹ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla normativa regionale in materia.

Articolo 14 - Definizione della compartecipazione dell'utenza per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE definita dalla Giunta comunale per ogni tipologia di servizio residenziale. Di norma l'ISEE di riferimento è quello sociosanitario residenziale. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/13, è possibile presentare l'ISEE corrente, che rimane valido per un periodo non superiore a 6 mesi.

2. La misura dell'intervento economico integrativo comunale e della quota per spese personali è riportata all'interno del progetto personalizzato di cui all'art. 14 della L. 328/00 sulla base dei seguenti fattori:

- Situazione economica e patrimoniale del diretto interessato, mediante presentazione della documentazione di seguito indicata:
 - ISEE sociosanitario residenziale in corso di validità o qualora ne ricorrano i presupposti ISEE corrente di cui al D.P.C.M 5.12.2013 del nucleo familiare;
 - Estratto conto dei 3 anni precedenti da cui si evince la situazione economica del diretto interessato;
 - Atti notarili relativi ad alienazioni o donazioni di beni di proprietà del diretto interessato avvenuti negli ultimi 5 anni;
 - Modello 730 dell'ultima dichiarazione o ultimo modello Unico;
- la situazione economica familiare mediante presentazione dell'ISEE ordinario delle seguenti categorie di familiari: il coniuge, Parenti di primo grado in linea retta: Figli e genitori; Parenti di secondo grado in linea collaterale: Fratelli e sorelle; Parenti di secondo grado in linea retta: Nonni e nipoti; Parenti di terzo grado in linea collaterale: Nipoti (figli di fratelli/sorelle), e a seguire in ordine di grado.

3. In caso di ISEE elevati e superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di tali accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, l'integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 15 –Protocollo operativo per integrazione retta ricovero in RSA/RSD

1. All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La domanda di accesso al contributo deve essere presentata dal richiedente il ricovero, da un familiare o dall'Amministratore di Sostegno, unitamente alla documentazione riportata nell'art. 14 del presente regolamento. Se la domanda viene presentata dal richiedente il ricovero, deve essere indicato un terzo delegato a tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli altri eventuali parenti.

3. Dopo aver fatto gli opportuni accertamenti, viene definito il contributo mensile presunto del Comune tenendo conto della retta giornaliera e della pensione mensile del ricoverato, dedotti € 100,00 mensili per spese fisse.
4. Il contributo viene formalizzato nel progetto individualizzato, che deve essere sottoscritto dal diretto interessato o dall'amministratore di sostegno e dall'assistente sociale. Nel caso in cui il diretto interessato non si trovi nelle condizioni di sottoscrivere il progetto e non vi sia un amministratore di sostegno, la sottoscrizione deve avvenire da parte del coniuge, nel caso non vi sia, seguendo l'ordine di parentela sotto riportato:
 - a) Parenti di primo grado in linea retta: Figli e genitori;
 - b) Parenti di secondo grado in linea collaterale: Fratelli e sorelle;
 - c) Parenti di secondo grado in linea retta: Nonni e nipoti;
 - d) Parenti di terzo grado in linea collaterale: Nipoti (figli di fratelli/sorelle e a seguire in ordine di grado).
5. Il contributo verrà erogato direttamente dall'ente alla struttura residenziale, a seguito di presentazione di fattura elettronica intestata al Comune.
6. Nel caso siano stati erogati contributi in misura maggiore a quelli necessari, si sospenderà l'erogazione degli stessi sino al rientro della somma.
7. Il ricoverato, suo delegato o l'Amministratore di Sostegno si impegnano:
 - a comunicare la retta applicata dall'RSA/RSD per il nuovo anno e a trasmettere la documentazione economica e patrimoniale (modello 730 o modello unico, ISEE sociosanitario residenziale ed estratto conto) entro febbraio;
 - a comunicare ogni variazione reddituale/patrimoniale del ricoverato;

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali e l'Azienda per gli eventuali servizi alla stessa conferiti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹⁰

Articolo 17 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri

¹⁰ Nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679).

precedenti regolamenti, e/o altri atti amministrativi incompatibili con quanto disposto con il presente atto.

Articolo 18 – Regolamentazione di servizi

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi erogati dal Comune e/o da altri Enti con facoltà di applicare o meno le tariffe agevolate.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio ai regolamenti comunali adottati per la disciplina e l'accesso ai servizi erogati dal Comune e/o da altri Enti.

Articolo 19 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni e pubblicata sul sito comunale.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della loro formale modificazione.

Costituisce parte integrante del presente regolamento l'Allegato A – Servizi Erogati.